



azienda regionale per l'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilizia abitativa

Allegato 2 –Disciplinare di gara

DIREZIONE GENERALE

Servizio per l'Edilizia Regionale, Flussi Informativi e Contrattualistica

AFFIDAMENTO DI SERVIZI ASSICURATIVI A FAVORE DELL'AZIENDA REGIONALE PER
L'EDILIZIA ABITATIVA.

COPERTURA ASSICURATIVA "GLOBALE FABBRICATI" INCLUSA GARANZIA RCO.

CIG 936682220B

SOMMARIO

1.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	3
2.	CHIARIMENTI.....	4
3.	COMUNICAZIONI.....	4
4.	DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA.....	5
5.	OGGETTO DELL’APPALTO	5
6.	DURATA E VALORE DELL’APPALTO, REVISIONE DEI PREZZI	6
7.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	7
8.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE.....	10
8.1.	REQUISITI GENERALI.....	10
9.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	10
9.1.	REQUISITI DI IDONEITÀ.....	10
9.2.	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA/FINANZIARIA	11
9.3.	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	11
10.	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, CONSORZI ORDINARI AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	12
10.1.	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI.....	15
11.	AVVALIMENTO	15
12.	SUBAPPALTO.	17
13.	GARANZIA PROVVISORIA.....	17
14.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC.....	17
15.	TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	18
15.1.	DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA – “BUSTA DI QUALIFICA”	19
16.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (ALLEGATO 3)	21
17.	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (ALLEGATO 4).....	22
18.	DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO.....	24
19.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	28
20.	OFFERTA TECNICA – “BUSTA TECNICA”	29
21.	OFFERTA ECONOMICA – “BUSTA ECONOMICA”	30
21.1.	SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA (CONFORMEMENTE ALL’ALLEGATO 12 – SCHEDA OFFERTA ECONOMICA).....	30
22.	MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE	30
23.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	32
24.	COMMISSIONE GIUDICATRICE	33
25.	APERTURA DELLE BUSTE “OFFERTA TECNICA” E “OFFERTA ECONOMICA” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE	33
26.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.	34
27.	AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	35
28.	MESSAGGISTICA.....	37
29.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	37
30.	INFORMAZIONI TRATTAMENTO DATI PERSONALI	37

PREMESSE

L'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa (A.R.E.A.), di seguito denominata anche "Stazione appaltante" con Determinazione a contrarre del Direttore del Servizio per l'edilizia regionale, flussi informativi e contrattualistica n. 2515 del 11.08.2022 ha indetto una procedura ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e pertanto mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, finalizzata all'affidamento di "Servizi Assicurativi a favore dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa. Copertura assicurativa "Globale fabbricati" inclusa garanzia RCO".

L'affidamento avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (in seguito: Codice).

Il responsabile unico del procedimento, per l'espletamento delle fasi di affidamento sino all'acquisizione dell'efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 34 della L.R. n. 8 del 13.03.2018 è il dott. Salvatore Iecle.

1. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

La documentazione di gara è composta da:

Allegato A – Relazione illustrativa

Allegato B – Capitolato tecnico globale fabbricati

Allegato C – Schema di contratto

Allegato D – Elenco sinistri sotto SIR_Pol 80015005865 sino al 26ott2021

Allegato E – Elenco sinistri Globale Fabbricati RCTO_2020_Pol 80015005865

Allegato F – Elenco sinistri Globale Fabbricati RCTO_2020_Pol 8001985512

Allegato G – Informazioni tecniche sul programma assicurativo

Allegato H – Consistenza e ubicazione patrimonio immobiliare

Allegato 0 – Avviso avvio procedura negoziata

Allegato 1 – Lettera di invito

Allegato 2 – Disciplinare di gara

Allegato 3 – Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative

Allegato 4 – DGUE

Allegato 5 – Dichiarazione complementare DGUE

Allegato 6 – Dichiarazione soggetti cessati

Allegato 7 – RTI/consorzio/ da costituirsi

Allegato 8 – RTI/consorzio/costituito

Allegato 9 – Dichiarazione coassicurazione

Allegato 10 – Modello dichiarazioni avvalimento /Ausiliaria/ausiliato

Allegato 11 – Scheda offerta tecnica e criteri di valutazione

Allegato 12 – Schede offerta economica

Allegato 13 – Patto d'integrità

Allegato 14 – Codice di comportamento

Allegato 15 – Informativa privacy

La su elencata documentazione è disponibile sul sito internet <https://www.area.sardegna.it/> nella sezione "Bandi e gare" e sulla piattaforma SardegnaCAT nella sezione "Gara in busta chiusa (RDO)".

2. CHIARIMENTI

È possibile richiedere chiarimenti sulla presente procedura, **da inoltrare almeno 4 giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte**, tramite le funzionalità di messaggistica della piattaforma SardegnaCAT. Non saranno, pertanto, garantite le risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le risposte a tutte le richieste di chiarimento e/o informazioni presentate in tempo utile verranno fornite almeno 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno inviate tramite la funzione messaggistica del portale SardegnaCAT.

Per chiarimenti relativi alle modalità tecnico-operative di presentazione delle offerte sul sistema, è possibile contattare la casella di posta elettronica mocsardegna@regione.sardegna.it.

3. COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto dal presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC area@pec.area.sardegna.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. DOTAZIONE INFORMATICA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla presente procedura l'impresa concorrente deve dotarsi, a propria cura e spese, della seguente strumentazione tecnica e informatica:

- firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
- la dotazione hardware e software minima è riportata nella homepage del Portale all'indirizzo <https://www.sardegncat.it/esop/common-host/public/browserenv/requirements.jsp>.

Condizione necessaria per accedere al portale e partecipare alla presente procedura è l'abilitazione al portale SardegnaCAT da effettuarsi secondo le modalità riportate all'indirizzo https://www.sardegncat.it/esop/it-ras-host/public/web/servizi_impresa/servizi_impresa.jst.

Le imprese che partecipano alla procedura esonerano espressamente la stazione appaltante ed i suoi dipendenti e collaboratori da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il sistema telematico di acquisizione delle offerte di gara.

5. OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio oggetto della presente procedura di gara è costituito da un (1) lotto e ha per oggetto l'affidamento di "Servizi assicurativi a favore dell'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa. Copertura assicurativa "Globale fabbricati" inclusa garanzia RCO".

La procedura d'affidamento e i rapporti contrattuali dalla stessa derivanti sono regolati:

- a) dalle norme contenute nella lettera d'invito, nel presente disciplinare, nel capitolato tecnico e in tutti gli atti in essi richiamati;
- b) dal Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni;
- c) dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e successive modificazioni;
- d) dal Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al D.P.R. 207/2010 in quanto vigente;
- e) dal Codice Civile e da altre leggi e regolamenti nazionali e regionali;
- f) dal D.lgs n. 209/2005 (codice delle assicurazioni private).

La gara, ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016, non è suddivisa in lotti in quanto costituisce un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da acquisire (impossibilità oggettiva).

Tutte le prestazioni oggetto di affidamento sono dettagliatamente descritte nel Capitolato tecnico il quale dettaglia le modalità di esecuzione del servizio richiesto:

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

Lotto	DESCRIZIONE LOTTO	CIG	BASE D'ASTA LORDA
1	Globale fabbricati inclusa garanzia RCO	936682220B	€ 214.000,00

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida.

Il servizio in appalto, per le sue caratteristiche, esclude la sincronia spaziale o temporale delle attività, escludendo così l'esistenza di interferenze che giustifichino la redazione del DUVRI da parte dell'ente e la previsione di oneri della sicurezza da interferenze. Verrà data evidenza nel contratto d'appalto che non sussistono dette condizioni e che pertanto non è necessario procedere alla redazione del DUVRI.

I costi della sicurezza sono valutati in euro 0,00 (zero/00), in quanto, come sopra descritto, in ragione delle caratteristiche dell'appalto, non si ravvisano rischi interferenziali di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Per tutti gli altri rischi resta immutato l'obbligo per ogni operatore economico di elaborare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici dell'attività svolta. Il prezzo offerto deve tener conto degli oneri derivanti da tali obblighi.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs. n. 50/2016 il costo della manodopera calcolato sulla base del vigente CCNL fra le imprese di assicurazione ed il personale dipendente ed il CCNL per i dipendenti delle Agenzie di Assicurazione in gestione libera è stimato in € 4.700,00 per l'intero periodo contrattuale in relazione alla singola copertura e alla sinistrosità della stessa. Per la natura del premio assicurativo che costituisce l'importo a base di gara dell'appalto, l'azienda ha stimato forfettariamente un costo ipotizzabile per la manodopera, essendo questo ultimo fortemente dipendente dall'organizzazione aziendale che fornisce la copertura assicurativa oltre che dall'offerta tecnica proposta dall'operatore economico in sede di gara. L'importo posto base di gara comprende i costi della manodopera come sopra stimati dalla stazione appaltante.

6. DURATA E VALORE DELL'APPALTO, REVISIONE DEI PREZZI

L'appalto è di durata annuale (**12 mesi**) con decorrenza dalle ore **24:00 del 26.10.2022** e scadenza alle ore **24.00 del 26.10.2023**, salvo eventuale differimento di tale termine disposto dall'Amministrazione per ragioni di opportunità o per cause di forza maggiore.

L'importo a base d'asta annuale dell'appalto, per la prestazione della copertura assicurativa in oggetto, è stato determinato in **Euro 214.000,00 (oneri e tasse incluse)**. L'importo complessivo per l'intera durata del contratto di anni 1 (uno) è pari a **€ 214.000,00 (oneri e tasse incluse)** ed è così suddiviso:

Lotto N.	DESCRIZIONE LOTTO	BASE D'ASTA ANNUA LORDA
1	Globale fabbricati inclusa garanzia RCO	€ 214.000,00
	Valore Complessivo	€ 214.000,00

Ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 il valore massimo stimato dell'appalto per il servizio in oggetto è pari a **€ 214.000,00 (oneri e tasse incluse)**.

Ai fini dell'art. 48 comma 2 del d.lgs 50/16 non è prevista alcuna prestazione secondaria.

I costi per la sicurezza "da interferenza" sono valutati in € 0,00.

Conformemente all'art. 23, comma 16, del Codice dei contratti pubblici l'importo del premio posto a base di gara si intende comprensivo dei costi della manodopera, stimati in € 4.700,00

Tutti i costi connessi all'espletamento del servizio sono ricompresi nell'ambito delle risorse messe a bando con la procedura di gara.

I prezzi indicati in offerta economica si intendono onnicomprensivi di ogni spesa inerente o direttamente conseguente il servizio. Nessun costo ulteriore potrà essere imputato al committente.

Il corrispettivo contrattuale rimarrà fisso ed invariabile per i primi 12 mesi a decorrere dalla data di inizio del servizio. Qualora il contratto si protragga per un periodo ulteriore ai 12 mesi suddetti il corrispettivo contrattuale potrà essere soggetto a revisione, su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016 recante il Codice dei Contratti Pubblici. La richiesta di revisione prezzi da parte dell'operatore economico non potrà avere effetto retroattivo. A partire dalla eventuale seconda annualità l'aggiornamento sarà commisurato in misura non superiore alla differenza tra l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente alla data di sottoscrizione del contratto. La revisione prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

7. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In alternativa i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del Codice possono eseguire le prestazioni con la propria struttura.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Qualora il consorziato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede d'offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete-soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,** l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti sulla base di univoci elementi che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ovvero coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte.

Secondo quanto previsto dalla deliberazione AGCM del 18/9/2013, in caso di anomalie comportamentali, che possono essere indizio di fenomeno anticoncorrenziali, l'Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa procederà a segnalare alle Autorità tali fenomeni.

La delibera è consultabile all'indirizzo:

https://www.agcm.it/dotcmsDOC/allegati-news/Delibera_e_Vademecum.pdf

Inoltre, ferma restando la copertura del 100% del rischio, si intendono ammesse sia le coassicurazioni ai sensi dell'art. 1911 del codice civile, sia le imprese stabilite in altri paesi membri dell'UE nelle forme previste nei paesi di stabilimento.

La volontà di partecipare a contratti di coassicurazione dovrà essere indicata fin dal momento della presentazione dell'offerta; non sarà possibile modificare la composizione in corso di esecuzione del contratto, salve eccezioni ammesse dalla vigente disciplina (a tal fine dovrà essere presentato il modello Allegato 9 –Dichiarazione coassicurazione).

8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

8.1. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice è attestata e verificata nei confronti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici.

Costituisce **causa di esclusione** degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

9. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei paragrafi seguenti.

9.1. Requisiti di idoneità

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività attinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, in conformità con quanto previsto dall'art. 83 comma 3 del D.Lgs. n. 50/20016.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

- autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico o dell'IVASS all'esercizio in Italia nei rami assicurativi oggetto della presente gara di cui al D.Lgs. 209/2005;

(per le imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia):

- autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in regime di prestazione di stabilimento o di prestazione di servizi nei rami assicurativi oggetto di gara, rilasciata a seguito degli oneri di comunicazione previsti dagli art. 23 e 24 del D.Lgs. 209/2005.

I suddetti requisiti nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, o coassicurazione **devono essere posseduti da ciascuna delle imprese** raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete o alla coassicurazione; nell'ipotesi di consorzi di cooperative e consorzi stabili devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3

del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

9.2. Requisiti di capacità economica/finanziaria

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere economico finanziario ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.

- Imprese singole: aver realizzato, nel triennio antecedente la data di invito alla presente procedura negoziata sulla piattaforma SardegnaCAT, una raccolta premi annuale nel ramo danni, pari almeno a € 75.000.000,00.

Tale requisito è richiesto per garantire la solidità dei concorrenti.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando. In assenza di un collegamento diretto con il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass.

oppure, in alternativa

- possesso di un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o da Fitch Ratings, pari o superiore a B+ se rilasciato dall'Agenzia A. M. Best, pari o superiore a Baa se rilasciato dall'Agenzia Moody's o rating equivalente rilasciato da altra Agenzia di rating, in corso di validità alla data di invito alla presente procedura negoziata sulla piattaforma SardegnaCAT, con l'indicazione della società specializzata che lo ha attribuito.

Tale requisito è richiesto per garantire la solidità dei concorrenti.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante presentazione del corrispondente attestato dell'Agenzia che ha rilasciato il rating o documento equipollente. In assenza di un collegamento diretto con il sistema AVCpass, il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCpass.

Si precisa che il possesso dei requisiti di cui al presente punto dovrà essere dichiarato nel DGUE, parte IV, sezione B "Capacità economico finanziaria"- punto 2a.

9.3. Requisiti di capacità tecnica e professionale

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnica-professionale ai sensi dell'art. 83, comma 1 lett. c) , comma 6, comma 7 e comma 8 del D.Lgs. 50/2016:

- aver stipulato nel triennio antecedente la data di invito alla presente procedura negoziata sulla piattaforma SardegnaCAT, in favore di pubbliche amministrazioni e/o società a partecipazione pubblica e/o destinatari privati, **almeno tre contratti** per il servizio Polizza globale fabbricati.

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II del codice mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente o dal committente privato, con indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o tramite presentazione di copia del frontespizio della specifica polizza di assicurazione sottoscritta dal contraente.

Detta documentazione dovrà risultare in modo chiaro l'oggetto delle attività.

Il concorrente inserisce la relativa documentazione nel sistema AVCPASS.

Si precisa che il possesso dei requisiti di cui al presente punto dovrà essere dichiarato nel DGUE, parte IV, sezione C "Capacità tecniche e professionali"- punto 1b.

10. INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, CONSORZI ORDINARI AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

In caso di partecipazione in RTI, di consorzio o di accordo di coassicurazione, i requisiti di capacità economica-finanziaria e tecniche professionali devono essere posseduti da ciascuna delle Società con una quota non inferiore a quella di ritenzione del rischio per ciascun lotto. La compagnia mandataria dovrà ritenere una quota maggioritaria del rischio, rispetto alle singole mandanti, pari almeno al 50% e da ciascuna mandante, consorziata o coassicurata, nella misura minima del 25%, fermo restando che la Capogruppo Mandataria, una Consorziata o la Compagnia Delegataria dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria (almeno 51% in caso di due soli soggetti raggruppati, consorziati o coassicurati) rispetto a ciascuna Mandante, alle altre Consorziate o alle Compagnie Deleganti.

In ogni caso dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% del rischio, pena l'esclusione della gara.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice e richiamate al paragrafo 7 del presente Disciplinare.

Le imprese concorrenti che intendano presentare un'offerta per la presente gara in RTI o con l'impegno di costituire un RTI, ovvero in Consorzi o in Rete di Imprese, fermo restando i requisiti richiesti, dovranno osservare le seguenti condizioni:

- la registrazione e l’abilitazione al sistema avviene da parte della sola impresa mandataria, pertanto le chiavi per accedere al sistema per la collocazione delle offerte saranno quelle dell’impresa mandataria;
- con riferimento al contenuto della Busta di qualifica (Documentazione amministrativa), le dichiarazioni sostitutive di cui al paragrafo 15.1, devono essere prodotte e **firmate digitalmente** :
 - dal legale rappresentante di tutte le imprese raggruppande/consorziate, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
 - dal legale rappresentante dell’impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di R.T.I./Consorzio ordinario formalmente costituito prima della presentazione dell’offerta;
 - dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n. 50/2016;
 - dal legale rappresentante dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune, nel caso di Rete di imprese in cui la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009;
 - dal legale rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell’art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 5/2009;
 - dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, ovvero (in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi), da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

L’Allegato 3 – domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative, l’Allegato 4 - DGUE, l’Allegato 5 – dichiarazioni complementari al DGUE e l’Allegato 6 – Dichiarazione soggetti cessati (se ricorre il caso) di cui al par. 16, 17 e 18 del presente disciplinare, **dovranno essere presentati da ciascuna impresa** facente parte del RTI. Ai RTI è assimilato il Consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 codice civile; nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, tali dichiarazioni dovranno essere prodotte oltre che dal Consorzio anche dalle altre consorziate individuate, in sede di offerta, quali esecutrici del servizio; è assimilata a tale tipologia di Consorzio, la Rete di Imprese dotata di organo comune con poteri di rappresentanza e soggettività giuridica.

La cauzione provvisoria (**se richiesta**) e il relativo impegno, come descritto nel paragrafo “Documentazione Amministrativa” dovranno essere presentate, nelle modalità indicate nella documentazione di gara:

- in caso di RTI costituito dall’impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;

- in caso di RTI costituendo e di Consorzio ordinario costituendo da una delle imprese raggruppande/costituende ed essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento/Consorzio;
- in caso di Consorzio ordinario costituito e di Consorzio stabile dal Consorzio medesimo.

Il fideiussore dovrà richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificandole singolarmente e contestualmente garantendo ogni obbligo derivante dalla partecipazione alla gara delle stesse.

La/e certificazione/i per la **riduzione della garanzia provvisoria (se richiesta) dovranno essere presentate**, in caso di R.T.I. costituito o costituendo, da ogni componente dello stesso e da ogni consorziato in caso di Consorzio di cui alla lettera b) e c) del richiamato art. 45, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016 nelle modalità previste nella documentazione di gara.

Le **dichiarazioni relative al Patto di integrità** dovranno essere firmate digitalmente:

- dal legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di RTI/Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- dal legale rappresentante dell'Impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di RTI/Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 50/2016;
- dal legale rappresentante di tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara ovvero, solo in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste la funzione di organo comune.

Con **riferimento al contenuto della Busta tecnica ed economica**, laddove richiesto di firmare digitalmente un documento, la firma da riportare dovrà essere quella dei seguenti soggetti:

- dal legale rappresentante di tutte le Imprese raggruppande/consorziande, in caso di RTI/Consorzio ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell'offerta;
- dal legale rappresentante dell'Impresa mandataria ovvero dal legale rappresentante del Consorzio ordinario, in caso di RTI/Consorzio ordinario formalmente costituiti prima della presentazione dell'offerta;
- dal legale rappresentante del Consorzio, in caso di Consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), D.Lgs. n.50/2016;
- dal legale rappresentante di tutte le imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara ovvero, solo in caso di rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, D.L. n. 5/2009, dal legale rappresentante dell'impresa che riveste la funzione di organo comune.

In caso di aggiudicazione ad un RTI, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

1. cauzione definitiva presentata dall'impresa mandataria a seguito di costituzione del Raggruppamento e intestata a tutte le società componenti il raggruppamento medesimo;
2. copia autentica dell'atto costitutivo del RTI, con mandato speciale irrevocabile di rappresentanza all'Impresa capogruppo;
3. dichiarazione, firmata dal legale rappresentante o da persona munita di comprovati poteri di firma, dell'Impresa mandataria che attesti in coerenza con l'offerta presentata, anche in termini percentuali e per tipologia di attività, le prestazioni che verranno fornite dalle singole Imprese raggruppate.

Le disposizioni che precedono relative ai RTI o consorzi ordinari costituiti/non costituiti trovano applicazione anche nel caso di aggregazione tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f) del codice dotate/non dotate di organo comune di rappresentanza.

10.1. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto 9.1** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti e comprovati dai singoli consorziati, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

11. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino al singolo lotto sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al responsabile del procedimento, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

L'impresa concorrente che intende ricorrere a tale istituto dovrà compilare la Parte II, lett. C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti (Avvalimento)" dell'Allegato 4 – DGUE. In particolare dovrà barrare la casella "SI" e dovrà indicare la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento.

Ciascuna impresa ausiliaria dovrà altresì compilare e firmare un DGUE distinto con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

L'impresa concorrente dovrà inoltre allegare a sistema la seguente documentazione:

1. una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente la concorrente;
2. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
3. copia del contratto corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e dell'impresa ausiliaria con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Riguardo i suddetti punti 1 e 2 l'operatore economico dovrà presentare la dichiarazione di cui all'allegato 10-Modello dichiarazioni avalimento ausiliaria e ausiliato.

In luogo del legale rappresentante le dichiarazioni di cui ai precedenti punti possono essere rese da soggetto munito dei poteri di firma, comprovati da copia autentica dell'atto di conferimento dei poteri medesimi. La stazione appaltante trasmetterà all'ANAC tutte le dichiarazioni di avalimento.

Si specifica che l'Amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'art. 89 del D.Lgs 50/2016, esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto di avalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

L'assenza della dichiarazione di avalimento o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui al citato art. 89 del D.lgs. n. 50/2016, comportano l'impossibilità di usufruire dell'avalimento.

12. SUBAPPALTO.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo. In mancanza di tale indicazione il subappalto è vietato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto

13. GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'art. 1, comma 4 della Legge 120/2020 per la presente procedura di affidamento non sono richieste le garanzie provvisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

14. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con gli importi di seguito indicati e secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Gara: codice ANAC <u>8685594</u>	CPV	CIG	Quota operatori economici
Globali fabbricati	66510000-8	936682220B	€ 20,00

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. 266/2005.

A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo, il partecipante deve fare pervenire attraverso il sistema:

- in caso di versamento on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal "sistema di riscossione" del versamento del contributo corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;
- in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati – scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura;
- in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero, copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

15. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Tutti i documenti relativi alla presente procedura, fino all'aggiudicazione, dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica attraverso il sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs. 82/2005.

L'offerta dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 11.00 del giorno 15.09.2022 pena l'irricevibilità della stessa e comunque la non ammissione alla procedura. L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

L'offerta dovrà essere inserita nelle apposite sezioni relative alla presente procedura e dovrà essere composta dai seguenti documenti:

Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo **15.1**;

Offerta tecnica, di cui al successivo paragrafo **20**;

Offerta economica, di cui al successivo paragrafo **21**.

Le offerte devono essere redatte in lingua italiana.

Tutti i file della documentazione amministrativa dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una

dimensione massima di 50 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta di Qualifica.

Tutti i file relativi all'offerta tecnica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 50 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Tecnica.

Tutti i file relativi all'offerta economica dovranno essere firmati digitalmente, potranno avere una dimensione massima di 50 Mb e dovranno essere inseriti a sistema nella Busta Economica.

La documentazione richiesta in ciascuna busta dovrà essere inserita separatamente e non raggruppata in un'unica cartella compressa (tipo formato zip o rar).

L'impresa concorrente ha la facoltà di formulare e pubblicare sul portale nella sezione riservata alla presentazione di documenti di gara, offerte successive a sostituzione delle precedenti già inserite a sistema, entro il termine di scadenza stabilito.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

Ai sensi di quanto stabilito all'articolo 32, comma 4, D.Lgs. 50/2016, ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta e, pertanto, non sono ammesse offerte alternative.

15.1. Documentazione Amministrativa – “Busta di Qualifica”

Nella sezione denominata “Busta di Qualifica” della RdO dovranno essere allegati i sotto elencati documenti:

- a) **Allegato 3** domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal legale rappresentante conforme al modello **Allegato 3** (si rimanda al par. 16 per la descrizione);
- b) **Allegato 4**- documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea, che costituisce un'autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi, firmata digitalmente dal legale rappresentante (Allegato 4) (si rimanda al par. 17 per la descrizione);
- c) **Allegato 5** - dichiarazione complementare al DGUE resa da parte dei soggetti di cui all'art. 80, comma3 del D.Lgs. 50/2016;
- d) **Allegato 6** – dichiarazione di cessazione dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della lettera di invito nel sistema SardegnaCAT soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (da presentare qualora ricorra il caso);
- e) **Allegato 7** –Dichiarazione RTI, consorzio/ da costituirsi (da presentare qualora ricorra il caso);
- f) **Allegato 8** – Dichiarazione RTI, consorzio/costituito (da presentare qualora ricorra il caso);
- g) **Allegato 9** – Dichiarazione costituzione di coassicurazione (da presentare qualora ricorra il caso);
- h) **Allegato 10** – Dichiarazione avalimento soggetto Ausiliario – Ausiliato (da presentare qualora ricorra il caso);

- i) **Allegato 13** “Patto di integrità”, sottoscritto digitalmente per accettazione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. In caso di RTI/consorzio già costituito, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa mandataria; in caso di RTI/consorzio costituendo, **dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascun’impresa**. Si specifica che dovrà essere sottoscritto digitalmente il file “Patto d’integrità” in formato p7m, già firmato del responsabile del procedimento della procedura di gara. Tale documento (costituito da un unico file sottoscritto da tutti i soggetti suindicati), dovrà essere inserito a sistema nella Busta di qualifica nella Sezione dedicata all’impresa mandataria /impresa singola;
- j) **Allegato 15** “Informativa per il trattamento dei dati personali”, **sottoscritto digitalmente per presa visione dal legale rappresentante o da altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura**. In caso di RTI/consorzio già costituito, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa mandataria; in caso di RTI/consorzio costituendo, dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante di ciascun’impresa;
- k) **Documento PassOE** (pass Operatore Economico) di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012, e delibera 157 del 17 febbraio 2016 dell’ANAC.
- La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale e tecnico-organizzativo avviene, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall’ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012. Pertanto, tutti i concorrenti devono registrarsi al sistema AVCPass secondo le indicazioni presenti sul sito **www.anac.it**.
 - Il Concorrente, individuata la procedura di gara cui intende partecipare, ottiene dal sistema il c.d. PASSOE, che deve essere inserito all’interno della “Documentazione amministrativa” e firmato digitalmente dal legale rappresentante o da persona diversa purché munita di comprovati poteri di firma.
 - Nel caso in cui il concorrente non abbia proceduto alla registrazione presso il sistema AVCPass e/o non abbia ottenuto il PASSOE per partecipare alla presente procedura, l’Amministrazione provvederà, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine per la registrazione e/o l’acquisizione del PASSOE.
- In caso di avvalimento dovrà essere allegato anche il documento PassOE dell’impresa Ausiliaria.***
- l) **pagamento del contributo all’ANAC** di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice identificativo di gara (si rimanda al paragrafo 14 per la descrizione);
- m) (eventuale) procura: l’impresa concorrente deve produrre la procura firmata digitalmente ovvero allegare a sistema la scansione firmata digitalmente della procura attestante i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. La stazione appaltante si riserva di richiedere all’impresa, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura;

- n) (in caso di avvalimento) la documentazione richiesta dal paragrafo 11 del presente disciplinare ;
- o) in caso di concorrenti che abbiano dichiarato la sussistenza di una situazione di controllo ex art. 2359 codice civile, idonea documentazione atta a dimostrare che debba essere esclusa l'unicità del centro decisionale;
- p) **allegare copia scansionata del Mod. F23** che attesti l'avvenuto **versamento dell'imposta di Bollo**, inerente la domanda di partecipazione, pari a **€ 16,00**. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti. In riferimento alla compilazione occorre precisare che:
- Sez. Dati Anagrafici, al punto 4, deve essere inserita la ragione sociale di chi effettua il versamento, ovvero dalla sola impresa mandataria o dal Consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), D.Lgs. 50/2016 o dal Consorzio Ordinario/GEIE già costituiti;
 - Sez. Dati Anagrafici, al punto 5, devono essere riportati i seguenti:
Ragione sociale: Azienda Regionale per l'Edilizia Abitativa,
Comune: Cagliari, via Cesare Battisti n. 6
Provincia: CA
Codice fiscale: 03077790925
- Sez. Dati del versamento, al punto 6 "Ufficio/Ente", deve essere riportato il codice TWD
- Sez. Dati del versamento, al punto 10 "Estremi dell'atto o del documento" deve essere riportato l'anno di riferimento della gara 2020 e nella parte riferita al numero deve esser inserito il CIG relativo alla gara a cui il concorrente partecipa
 - Sez. Dati del versamento, al punto 11 "Codice tributo" deve essere riportato il num. 456T
 - Sez. Dati del versamento, al punto 12 "Descrizione" deve essere riportato la dicitura Imposta di bollo
 - Sez. Dati del versamento, al punto 13 "Importo" deve essere indicato il valore in cifre e in lettere di € 16,00 (euro sedici/00)

I soggetti associati dovranno inserire nella busta di qualifica la documentazione di cui al successivo **paragrafo 18.2.**

16. Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (ALLEGATO 3)

La domanda di partecipazione è sottoscritta digitalmente, utilizzando preferibilmente il modello di cui all'allegato 3 e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

La concorrente indica se è una media impresa, piccola impresa, microimpresa (Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE, recepita dal D.M. delle attività produttive 18.04.2005).

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente, eventualmente, allega copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, dovrà essere resa la dichiarazione sostitutiva dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

17. Documento di gara unico europeo (ALLEGATO 4)

Al fine della partecipazione alla procedura di gara, il concorrente compila il DGUE (Allegato 4) secondo quanto di seguito indicato e lo sottoscrive digitalmente.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- i. DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- ii. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- iii. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- iv. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo "Requisiti generali" del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE dichiara altresì, nell'Allegato 3 "Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative" il possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A (punti 1 e 2) per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione C (punto 1b e 2) per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica;

N.B. L'operatore economico non può dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti barrando la sezione α della Parte IV del DGUE "Criteri di selezione" ma deve compilare la sezione a) per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale e la sezione b) per dichiarare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

18. Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo

18.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni utilizzando preferibilmente il modello di cui all'Allegato 3, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
 5. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge (**per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**);
 6. indica i seguenti dati: indicano i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale; partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
 7. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
 8. dichiara di aver preso visione dell'informativa per il trattamento dei dati personali – "*Allegato 15 – Informativa privacy*" di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 ("**GDPR**").

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

9. Indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste per la Domanda di partecipazione.

18.2 Documentazione e dichiarazioni a corredo per i soggetti associati

In caso di soggetti associati:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il

mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;

- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, ai sensi dell'art. 80, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza e della gravità dei fatti oggetto della falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto fino a due anni, decorso i quali l'iscrizione è cancellata e

perde comunque efficacia.

Si raccomanda la massima attenzione nell'inserire tutti gli allegati nella sezione pertinente e, in particolare, di non indicare o comunque fornire i dati dell'Offerta Economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.

19. Soccorso istruttorio

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore, se richiesti) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

20. Offerta tecnica – “Busta Tecnica”

Le imprese concorrenti devono compilare e allegare a sistema nella Busta Tecnica della RdO la documentazione (scheda tecnica) per il lotto a cui si partecipa di cui all'**allegato 11** denominato **“Scheda offerta tecnica e criteri di valutazione”**.

Si precisa sin d'ora che eventuali ulteriori documenti, allegati e/o pagine ulteriori rispetto alle indicazioni riportate, non saranno prese in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico.

Tutta la documentazione contenuta nella Busta tecnica dovrà essere in lingua italiana.

L'offerta tecnica dovrà essere comunque redatta con modalità tali da consentire alla Commissione la valutazione della stessa sulla base dei criteri di valutazione di cui al presente disciplinare di gara.

L'Amministrazione è esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di invio parziale della documentazione.

La commissione giudicatrice potrà invitare le imprese concorrenti a fornire chiarimenti in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dai concorrenti, tale da non consentire la valutazione del servizio offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta **l'esclusione dalla gara**.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

Inoltre le imprese concorrenti devono dichiarare, se del caso, quali tra le informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperti da riservatezza (ex art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016).

Sul punto si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte dell'offerente. Pertanto, l'impresa concorrente deve allegare alla relativa dichiarazione idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da secretare e fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

L'Amministrazione si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

Gli allegati contenuti nella Busta tecnica dovranno essere firmate digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa o del RTI costituito (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura sia stata prodotta nella "Busta di qualifica") ovvero dai legali rappresentanti delle imprese mandataria e mandanti in caso di RTI costituendo.

21. Offerta economica – "Busta economica"

Le imprese concorrenti devono:

- produrre e allegare a sistema nella sezione "Schema di offerta economica" della Busta Economica, la documentazione indicata al paragrafo **21.1**;
- indicare a sistema nel campo "Prezzo offerto", l'importo annuale offerto comprensivo di oneri e tasse.

Si evidenzia che l'offerta economico dovrà altresì contenere i seguenti elementi:

- la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del D.Lgs. 50/2016;
- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice dei contratti pubblici.

21.1. Schema di offerta economica (conformemente all'Allegato 12 – Scheda offerta economica)

Le imprese concorrenti, devono produrre e allegare nella sezione "Offerta economica" della Busta Economica della RdO lo schema di offerta economica, da redigersi secondo l'allegato 12 "Scheda di offerta economica" i quali dovranno contenere il prezzo annuale offerto per il servizio, espresso in cifre e in lettere;

L'offerta economica deve altresì contenere l'impegno a tenere ferma l'offerta per un periodo non inferiore a 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo per la presentazione della stessa.

Il valore complessivo dell'offerta non potrà essere pari o superiore al valore posto a base d'asta.

Si precisa che per quanto attiene l'indicazione di cifre decimali, nella compilazione dello "Schema di offerta economica", si potranno indicare fino ad un massimo di due cifre decimali. In caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello indicato nel modulo di offerta, prevarrà quello indicato in quest'ultimo.

In caso di RTI costituendo l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso l'offerta del RTI/consorzio costituendo/constituito deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese.

Si precisa che tutti i documenti possono essere sottoscritti anche da persona diversa dal rappresentante legale, munita di comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere stata allegata nell'apposita sezione denominata Busta di Qualifica.

22. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE

La scelta del contraente avviene mediante la procedura di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 120/2020 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e pertanto mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016. L'aggiudicazione è effettuata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

I criteri per la valutazione complessiva dell'offerta sono:

CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica(PT)	70
Offerta economica(PE)	30
TOTALE (PTOT)	100

Di seguito le fasi applicate per l'analisi delle offerte:

1. valutazione delle offerte tecniche ed assegnazione del relativo punteggio;
2. lettura e verifica delle offerte economiche dei concorrenti ammessi;
3. calcolo della soglia di anomalia (ai sensi dell'art. 97 comma 3 ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa, ai sensi dell'art. 97, comma 6);
4. esclusione delle eventuali offerte anomale all'esito del procedimento di verifica;
5. definizione elenco finale dei concorrenti;
6. formazione della graduatoria di gara.

Il punteggio totale (P_{TOT}) per ciascuna offerta sarà così determinato:

$$P_{TOT} = P_T + P_E$$

dove:

P_T = punti attribuiti all'offerta tecnica (inteso come somma dei punteggi conseguiti per i singoli sub-parametri di natura tecnica),

P_E = punti attribuiti all'offerta economica

In particolare:

A. Offerta tecnica (70 punti)

Per l'attribuzione del punteggio per l'offerta tecnica (Pt) prodotta da ciascun concorrente, gli elementi (ambiti, criteri, pesi) di valutazione di natura qualitativa con punteggio totale = 70 sono riportati nell'"Allegato 11 – Scheda offerta tecnica e criteri di valutazione".

Le valutazioni verranno effettuate singolarmente per ciascun lotto sulla base dei seguenti sub parametri :

- a) Condizioni di garanzia 1
- b) Condizioni di garanzia 2

- c) Massimale RCT
- d) Franchigie

B. Offerta economica (30 punti)

Il punteggio attribuito alle offerte economiche relativo al parametro Pe verrà calcolato secondo la seguente formula:

$$PE = 30^{punti} * PE_{min} / PE_i$$

dove:

PE_{min} = prezzo singolo più basso

PE_i = prezzo singolo offerto

I punteggi verranno apprezzati fino al secondo decimale con arrotondamento.

All'offerta che presenterà il valore più basso, riferito al premio assicurativo annuale per singolo Lotto (comprensivo di ogni imposta e tassa), verranno assegnati 30 punti (cioè il massimo dei punti previsti per il parametro prezzo), alle altre offerte punti proporzionalmente decrescenti secondo la formula su esposta.

La stazione appaltante non è tenuta a corrispondere compenso alcuno alle imprese concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.

23. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta telematica pubblica avrà luogo il giorno **16.09.2022** alle ore **10.00**. Tale seduta, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti mediante appositi avvisi sul sistema di messaggistica del portale SardegnaCAT. Stante la modalità telematica delle procedure di gara, che assicura l'integrità delle offerte nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta, si invitano tutti i concorrenti ad assistere da remoto alle sedute di gara anche al fine di contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da Covid. I concorrenti potranno partecipare alle sedute virtuali e verificare lo stato di avanzamento delle attività del Seggio di gara collegandosi alla propria area personale della piattaforma SardegnaCAT.

Gli operatori economici partecipanti interessati possono pertanto seguire da remoto le sedute telematiche pubbliche secondo le modalità stabilite dalla piattaforma SardegnaCAT.

Le successive sedute telematiche pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante appositi avvisi sul sistema di messaggistica del portale SardegnaCAT.

Il seggio di gara procederà, nella prima seduta telematica pubblica, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76 del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

24. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 77 del Codice degli appalti, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. I commissari sono scelti tra gli iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'art. 78 dello stesso D.Lgs. 50/2016 secondo le modalità di cui alle Linee guida ANAC n. 5.

Nell'ipotesi in cui alla data prevista per la nomina della commissione l'Albo dei commissari non fosse ancora operativo e l'entrata in vigore dello stesso venisse prorogata con provvedimento dell'ANAC, ovvero nelle ipotesi in cui all'interno dell'Albo non fossero presenti commissari in possesso di specifiche competenze nel settore oggetto della gara, si procederà, sentita l'ANAC, secondo quanto previsto all'art. 216 comma 12 del D.Lgs 50/2016.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al responsabile del procedimento nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

25. APERTURA DELLE BUSTE “OFFERTA TECNICA” E “OFFERTA ECONOMICA” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte della Stazione appaltante, la commissione giudicatrice, in seduta telematica pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta telematica pubblica, la commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta telematica pubblica, redige la graduatoria.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta telematica pubblica dando comunicazione al responsabile del procedimento, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 26. Il calcolo di cui all'art. 97 comma 3 è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente alla Stazione appaltante che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, a disporre l'esclusione nei seguenti casi:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste della Documentazione amministrativa e dell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4.

26. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante, avvalendosi del RUP e, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta

ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

La stazione appaltante richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, eventualmente con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

La stazione appaltante esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 27.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

27. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione, qualora vi sia stata la verifica di congruità delle offerte anomale, formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo alla stazione appaltante tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

La stazione appaltante, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione provvederà a verificare il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del D.Lgs. 50/2016.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria (qualora richiesta). La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria (qualora richiesta) verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, il termine dilatorio, di cui al comma 9 dello stesso articolo, non si applica nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. b).

Considerata la necessità di garantire lo svolgimento del servizio, avente natura di servizio essenziale, il Responsabile del Procedimento può autorizzare, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016, la consegna anticipata del servizio, in via d'urgenza, anche in pendenza della verifica dei requisiti, a seguito della proposta di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Ai fini della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la seguente documentazione:

- la **garanzia definitiva** da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente paragrafo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

28. MESSAGGISTICA

È facoltà della stazione appaltante inviare comunicazioni ad una o più imprese concorrenti partecipanti alla procedura ed è facoltà degli stessi inviare comunicazioni alla stazione appaltante tramite le funzionalità della piattaforma (Messaggistica), accessibile ai soli concorrenti che abbiano effettuato l'accesso alla sezione dedicata alla gara.

Detta funzione è attiva durante il periodo di svolgimento della procedura.

La presenza di un messaggio nella cartella di un concorrente viene notificata via e-mail al concorrente stesso. Ciascun concorrente può visualizzare i messaggi ricevuti nella sezione "Messaggi". È onere e cura di ciascun concorrente prendere visione dei messaggi presenti.

La funzione "Messaggi" sarà utilizzata dalla stazione appaltante per tutte le comunicazioni e le richieste in corso di gara.

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Cagliari, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

30. INFORMAZIONI TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (nel seguito anche "Regolamento UE") relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il trattamento dei dati verrà effettuato dalla Stazione appaltante in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy (aggiornato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101) e dal Regolamento UE.

Nell'ambito dell'esecuzione del contratto, l'aggiudicatario assumerà il ruolo di Titolare del trattamento, ai sensi capo IV del Regolamento UE.

Si rimanda a quanto stabilito nell'Allegato 15 – Informativa privacy”.